

STATUTO

ART. 1 – (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **"ASSOCIAZIONE LA BELLA ETA' APS " C.F.92006690249**

assume la forma giuridica di associazione, **non riconosciuta**, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in via Lago di Albano 13, nel Comune di Schio (Vi).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

1-L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2-Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono l'organizzazione e la gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale ai sensi della **lettera "l" del'art.5 del Dgl.117/2017**

3- mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

Suscitare tra i propri associati l'interesse per le attività fisiche, ivi compreso il ballo, come momento integrativo e ricreativo e, soprattutto, come mantenimento fisico indispensabile a persone che, ancora attive, intendono conservare il più possibile l'integrità fisica e la voglia di stare assieme agli altri.

A tal fine vengono organizzati incontri e momenti conviviali atti a favorire l'aggregazione degli associati, le attività culturali e ricreative e, ove possibile, occasione di potersi cimentare in attività danzanti.

4-L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità

Angela Palle Carlo

Immacolata

trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del D Lgs 117/17.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto-

ART. 6 - (Associati)

Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria degli associati temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 - (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri;

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota sociale.
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art.19;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del Codice del terzo settore;

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART.8 (Volontariato e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART.9 - (Recesso ed esclusione dell'associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato. L'associato escluso ha possibilità d'appello entro 30 gg all'assemblea.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati,
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo, subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge.
- Organo di revisione, subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 11 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati iscritti nel Libro degli associati ed in regola con il versamento della quota sociale.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di cinque deleghe

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice presidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea.

Angelo della Carina
Volontario
Dante

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante ed è conservato presso la sede sociale.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Assemblea ordinaria)

- **L'assemblea ordinaria** è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
- Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti.
- Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art.14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 15 - (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

- Il consiglio direttivo è composto da tre a sette membri eletti dall'assemblea, sempre dispari, tra i propri associati.
- Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per quattro mandati.
- Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri, esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
- Si applica l'art. 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'art. 2475-ter del codice civile.
- Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.
- In particolare, tra gli altri compiti:
- Amministra l'associazione,
- Attua le deliberazioni dell'Assemblea, predispone il bilancio dell'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,

stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,

cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,

è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro,

disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,

accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo, ha la legale rappresentanza dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Angela Valle Carloni

Guido

Dele

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art.30 del D.Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

vigila sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.18 (Organo di revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art.31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART.19 (LIBRI SOCIALI)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, e, se previsti, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) Il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

ART. 20 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

Tali beni sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22(Divieta di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART 25 (Convenzioni)

Angela Valle Carloni
Indirizzo
Carlo

Le convenzioni tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 c.1 del D. Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente .

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione

ART 26 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27(Assicurazione dei volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART.28 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29- (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31- (Disposizioni finali)

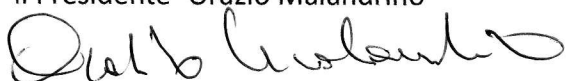
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART 32- (Norma transitoria)

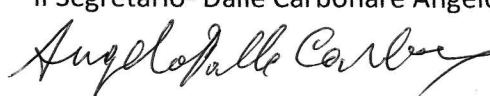
Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Presidente- Orazio Malandrino



Il Segretario- Dalle Carbonare Angelo



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "LA BELLA ETA' " APS-SCHIO

Il giorno 30 maggio 2019, alle ore 16,30, si è tenuta l'Assemblea straordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

Modifica dello Statuto sociale per adeguamento al Decreto legislativo 117 del 3/7/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico: lettura, discussione ed approvazione del nuovo testo.

I soci aventi diritto al voto sono: 633.

I soci presenti sono: 332

Verificato che i presenti rappresentano il 52,44% dei Soci, il Presidente dichiara che l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sul predetto Ordine del giorno.

Funge da segretario il sig. Dalle Carbonare Angelo.

Dopo aver fornito le necessarie spiegazioni sulla necessità di adeguare lo Statuto alla nuova legislazione ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale, il Presidente dà lettura dei 32 articoli che lo compongono, commentandoli.

Al termine della lettura non ci sono state richieste di ulteriori chiarimenti.

Lo Statuto viene quindi posto ai voti. Non essendoci stati voti contrari né astensioni, lo **Statuto sociale viene approvato all'unanimità.**

Sempre all'unanimità, **l'Assemblea delega il Presidente ad effettuare altre eventuali modifiche che si rendessero necessarie al fine dell'ulteriore adeguamento dello Statuto a quanto previsto dal D.Lgs 117/2017**

Il presidente ringrazia i presenti per la consistente partecipazione ed alle ore 17,15 dichiara conclusa l'Assemblea.

Il Presidente

Orazio Malandrino


Schio 30 maggio 2019

Il Segretario

Angelo Dalle Carbonare


Il giorno 30 maggio 2019, alle ore 18,30, si è tenuta l'Assemblea straordinaria del Soc. per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale per adeguamento al Decreto legislativo 113 del 3/7/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico: lettura, discussione ed approvazione del nuovo testo.

I soci aventi diritto al voto sono: 633.

I soci presenti sono: 333.

Verificato che i presenti rappresentano il 52,44% del Soc. il Presidente dichiara che l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sul predetto Ordine del giorno.

Funge da segretario il sig. Delle Carbonare Angelo.

Dopo aver fornito le necessarie spiegazioni sulla necessità di adeguare lo Statuto alla nuova legislazione ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale, il Presidente ha letto gli articoli che lo compongono, commentandoli.

Al termine della lettura non ci sono state obiezioni.

Lo Statuto viene quindi posto in votazione.

Viene approvata all'unanimità.

Sempre all'unanimità, l'Assemblea delega il Presidente ad effettuare tutte eventuali modifiche che si rendessero necessarie al fine dell'iscrizione dello Statuto a quanto previsto dal D.Lgs.

ESTREMI DI REGISTRAZIONE
Data 18/06/19 Serie 3 N° 2000,00
Imposta di trascr. € _____
Totale imposta € 19,00

IL FUNZIONARIO
Angelo Delle Carbonare



Angelo Delle Carbonare

Angelo Delle Carbonare